



COMUNE DI ARDARA

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 08-05-2019

OGGETTO: Nomina revisore unico dei conti per il triennio 2019/2021.

L'anno duemiladiciannove, addì otto del mese di maggio alle ore 18:00, in Ardara, nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti notificati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord. urgenza ed in seduta Pubblica di Seconda convocazione, con la partecipazione dei Sigg.:

Dott. Dui Francesco	Sindaco	A
FOE MASSIMILIANO	Vicesindaco	P
CANU MARIO	Consigliere	A
BARACCA ROSSANO	Consigliere	P
COROSU LORENZO	Consigliere	A
GIUA BARBARA	Consigliere	A
GIOIA SALVATORE	Consigliere	A
TIANA ANTONIO	Consigliere	P
MAVULI ANGELA	Consigliere	P
TUTONE MAURIZIO	Consigliere	A
BARALLA ELISA	Consigliere	P

Presenti 5 Assenti 6

Pareri Obbligatorî art.49 D.Lgs. 267/2000:

In merito all'adozione della presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Ufficio ha espresso parere favorevole

Assume la Presidenza della seduta il Sig. FOE MASSIMILIANO, con l'assistenza del Segretario comunale Dott. Aldo Lorenzo Piras,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, delle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

Atteso che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente) una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore Unico dei Conti;

Considerato che:

- in data del 30.03.2019 il Dott. Giuseppe Orani è cessato dall'incarico di Revisore unico del Comune di Ardara e che il revisore dei conti, a seguito della fine incarico, resta in carica fino alla nomina del nuovo revisore, nel limite dei 45 giorni;

- è necessario quindi procedere alla nomina del nuovo revisore dei conti;

Richiamati:

- l'art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, il quale ha introdotto una nuova disciplina per la scelta dei revisori dei conti, prevedendo, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti, secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11 - bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011);
- il D.M. Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il "*Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario*", con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

Viste:

- la L.R. n. 24 del 17.12.2012 recante "Norme in materia di revisione contabile negli enti locali" che, all'art. 1, stabilisce "*Nelle more di una riforma organica della materia degli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto*

2011 n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148";

- la L.R. n. 3 del 08.02.2013 che all'art. 3 comma 3, stabilisce *"All'art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012 n. 24 sono soppresse le parole "per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e che ha quindi reso permanenti le disposizioni contenute nella L.R. n. 24/2012;*

Dato atto quindi che, sino al completo recepimento delle nuove disposizioni da parte della Regione Sardegna, hanno continuato ad applicarsi le modalità di nomina dell'organo di revisione previste dal Tuel;

Vista la L.R. 04.02.2016 n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" che, all'art. 36, detta norme in materia di revisione legale dei conti degli enti locali, disciplinando ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna;

Rilevato che, in virtù di quanto previsto dalla predetta norma:

- i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica;
- l'Assessore Regionale degli EE.LL., Finanze e Urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010;
- con deliberazione della G.R. sono individuati i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualifica professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali. - con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarle;
- l'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi, indicata dall'organo assembleare;

Vista la deliberazione della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016 recante i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, mediante la quale si è stabilito:

- l'istituzione dell'elenco e l'articolazione in due fasce a seconda che i Comuni abbiano una popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti;
- i requisiti per l'inserimento nell'albo;
- le modalità di nomina, prevedendo che l'organo abilitato ad indicare, con deliberazione assunta a scrutinio segreto, la rosa di tre nomi per la nomina del revisore unico e per l'effettuazione dell'estrazione pubblica è il Consiglio comunale;

Rilevato che, la predetta determinazione stabilisce che la data di applicazione delle nuove regole in materia di nomina degli organi di revisione degli enti locali della Sardegna, di cui all'art. 36 della Legge Regionale 2/2016, decorre dalla data di pubblicazione della medesima determinazione sul BURAS;

Preso atto che, dal 30.03.2017, per la nomina dei revisore dei conti degli enti locali si applica la nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

Dato atto che dovendo nominare il Revisore dei conti del Comune di Ardara per il triennio Maggio 2019 - 2021 occorre procedere mediante l'applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

Considerata, la determinazione dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n. 24318 del 29-05-2018, pubblicata sul BURAS del 07-06-2018 Parte I e II, con la quale è stato approvato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali aggiornandolo con le nuove iscrizioni per

l'anno 2018;

Visto l'elenco regionale definitivo così come aggiornato al 2018, dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna pubblicato sul BURAS del 07-06-2018;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 241 del T.U. D.Lgs. 267/2000, con la stessa delibera di nomina l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore nei seguenti termini:

- con Decreto del Ministro dell'Interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante all'organo di revisione da aggiornarsi triennialmente;
- l'Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina,
- l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 04.06.2005 n. 128, che stabilisce i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti all'organo di revisione in ottemperanza al citato articolo 241 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante: "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali", nella misura indicata nella tabella A;

Precisato che il limite massimo del compenso sopra citato può essere maggiorato:

- a) sino ad un massimo del 10% qualora la spesa media pro capite di spesa corrente, calcolata sulla base dell'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per la relativa fascia demografica di cui alla Tab.B;
- b) sino ad un massimo del 10% qualora la spesa media pro capite di spesa per investimenti, calcolata sulla base dell'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per la relativa fascia demografica di cui alla Tab.C;

Evidenziato che:

- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del D.Lgs 267/2000;
- in base all'art. 238 del D.Lgs 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
 - non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
 - non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5000 e i 9999;
 - non più di uno con popolazione pari o superiore a 1000.000 di abitanti;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 234 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che l'Amministrazione ha intendimento di selezionare una rosa di tre nominativi, così come previsto per legge, attingendo dall'elenco dei revisori dei conti approvato dalla Regione autonoma della Sardegna;

Ritenuto pertanto di dover procedere, con votazione a scrutinio segreto, secondo il

procedimento articolato nelle seguenti fasi consequenziali:

- ogni consigliere dovrà indicare, nella scheda, un solo nominativo;
- risulteranno designati, dopo lo spoglio, i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il più giovane di età;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 circa la competenza consiliare in merito;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Nominati scrutatori i consiglieri Tiana e Baracca;

Raccolte e distribuite ai presenti, da parte degli scrutatori nominati in apertura di seduta, le schede bianche, ciascuna di uguale dimensione e debitamente timbrate;

Eseguito da parte del Vicesindaco, con l'assistenza degli scrutatori, lo spoglio delle schede, da cui risulta il seguente esito:

Giuseppe Sanna	n. 538 elenco revisori Sardegna	Voti 1
Giuseppe Orani	n. 412 elenco revisori Sardegna	Voti 2
Mariantonia Sechi	n. 572 elenco revisori Sardegna	Voti 2

Con il risultato della votazione che precede

DELIBERA

di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto

Di designare, ad esito di votazione a scrutinio segreto, la rosa dei tre nomi per la nomina del Revisore dei Conti del Comune di Ardara per il triennio Maggio 2019 -Maggio 2021, come in appresso:

Giuseppe Sanna	iscritto al n. 538 dell'elenco revisori Sardegna
Giuseppe Orani	iscritto al n. 412 dell'elenco revisori Sardegna
Mariantonia Sechi	iscritta al n. 572 dell'elenco revisori Sardegna

Si procede quindi all'estrazione pubblica, come previsto dall'art. 36 della L.R. 2/2016;

Si effettua l'estrazione pubblica attraverso le seguenti modalità:

"Il nome di ciascun revisore dei conti designato viene trascritto su un foglio, che viene ripiegato, in modo da garantire la riservatezza del nome trascritto. Quindi i tre fogli, uguali, contenenti ciascuno il nome di un revisore dei conti designato, vengono inseriti nell'urna";

Quindi, effettuata dal consigliere Baracca l'estrazione pubblica sulla terna di nominativi,

Visto l'esito dell'estrazione, da cui risulta estratto il seguente nominativo: Giuseppe Orani, e ritenuto necessario provvedere alla nomina del Revisore dei Conti per il prossimo triennio, periodo Maggio 2019- Maggio 2021;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione favorevole unanime

DELIBERA

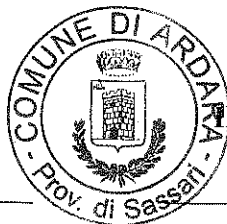
- 1) L'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio Maggio 2019 - Maggio 2021 prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene affidato a:

COGNOME E NOME DOMICILIO	LUOGO E DATA DI NASCITA ATTIVITA' ESERCITATA	RUOLO O ALBO DI ISCRIZIONE (Art. 234 TUEL)
ORANI GIUSEPPE Sassari, Piazza Italia 28	Sassari, 24 maggio 1980 – dottore commercialista	registro revisori legali n. 165472

- 2) Di determinare e dunque corrispondere, al revisore il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018: € 3.816,00 oltre Iva e C.N.P.A.D.C, spesa che farà carico al bilancio pluriennale 2019/2021;
- 3) Di determinare per quanto riguarda i rimborsi spese viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente documentati dal revisore dei conti, per la presenza necessaria o richiesta presso l'Ente, nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo e nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde;
- 4) Di dare atto che, come previsto dall'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, la nomina del revisore dei conti e il relativo nominativo sono comunicati al tesoriere entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FOE MASSIMILIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Aldo Lorenzo Piras

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000.



PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità**
RAG. Pintus Angela

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data 24-05-2019 all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e trasmessa ai capigruppo consiliari.

Ardara lì, 24-05-2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Aldo Lorenzo Piras

Divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.lg 18 Agosto 2000 n. 267, in seguito a pubblicazione all'albo pretorio n. 375 in data 24-05-2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Aldo Lorenzo Piras